



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

CHIUSURA STUDIO PER FESTIVITÀ NATALIZIE E DETRAZIONE “RITARDATA” PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO

Chiusura Studio per festività natalizie

Si informa la gentile clientela che lo Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani resterà chiuso per ferie
DA MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020 A DOMENICA 3 GENNAIO 2021 (COMPRESI).

Lo Studio riaprirà dal giorno lunedì 4 gennaio 2021.

Durante questo periodo sarà possibile lasciare messaggi via email per comunicazioni “estremamente” urgenti.
L’occasione ci è gradita per rivolgere a Voi e a tutti i Vostri cari i più sentiti auguri per un sereno Natale e un proficuo 2021.

Detrazione “ritardata” per le fatture a cavallo d’anno

Si ricorda, come già più volte indicato, la “peculiarità” delle fatture emesse e ricevute “a cavallo” dell’anno.
Sul punto, con invito a leggere le precedenti circolari.
È necessario **monitorare con estrema attenzione il momento di arrivo delle fatture di acquisto** al fine di determinare il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito assolta su tali acquisti.
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E/2018 ha affermato che nel rispetto delle regole comunitarie la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
- ricezione della fattura.

DL 23.10.2018 n. 119 (G.U. 23.10.2018 n. 247)
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Art. 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

Versione in vigore dal 24.10.2018

1. Nell’[articolo 1](#), comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

**CHIUSURA STUDIO PER FESTIVITÀ NATALIZIE
E DETRAZIONE “RITARDATA” PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO**

- le fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2020 possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020;
- le fatture, datate dicembre 2020, ricevute nel mese di gennaio 2021 e registrate nel mese di gennaio 2021 dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 o successive;
- le fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020 possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020 da presentare entro il 30 aprile 2021;
- le fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021 possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2020.

Tanto dovevamo, con l'occasione rinnoviamo i più sentiti auguri per un sereno e proficuo 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti (0573/935532 oppure 0573/539455).

Cordialità.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani